

Università degli Studi di Torino

Dipartimento di Management – Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

Centro di **R**icerca interdipartimentale
su **I**mpresa, **S**ovraindebitamento e **I**nsolvenza

Ulteriori osservazioni e proposte di modifica
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 –
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

coordinate dai prof.ri Maurizio Irrera e Stefano A. Cerrato

Il presente documento costituisce integrazione e completamento del precedente datato 8 luglio 2019, contenente numerose proposte di correttivi e modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Per comodità di consultazione, la numerazione segue quella del primo documento.

Resta immutato l'auspicio dei curatori e di tutti gli autori di poter contribuire fattivamente al processo di riforma in essere.

Torino, 27 ottobre 2019

INDICE

Proposta n. 37. – Art. 14 (prof. Stefano A. Cerrato)	1
Proposta n. 38. – Art. 15 (prof. Niccolò Abriani)	3
Proposta n. 39. – Art. 16 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	5
Proposta n. 40. – Art. 17 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	6
Proposta n. 41. – Art. 17 (prof. Stefano A. Cerrato)	7
Proposta n. 42. – Art. 18 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	8
Proposta n. 43. – Art. 19 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	9
Proposta n. 44. – Art. 20 (prof. Maurizio Irrera)	11
Proposta n. 45. – Art. 21 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	12
Proposta n. 46. – Art. 39 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	13
Proposta n. 47. – Art. 43 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	15
Proposta n. 48. – Art. 44 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	16
Proposta n. 49. – Art. 46 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	19
Proposta n. 50. – Art. 47 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	19
Proposta n. 51. – Art. 48 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	22
Proposta n. 52. – Artt. 49 e 106 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	25
Proposta n. 53. – Art. 54 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	27
Proposta n. 54. – Art. 56 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	29
Proposta n. 55. – Art. 57 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	31
Proposta n. 56. – Art. 57 (dott. Lorenzo Benedetti)	33
Proposta n. 57. – Art. 58 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	34
Proposta n. 58. – Artt. 61 e 62 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	36
Proposta n. 59. – Art. 64 (prof. Maurizio Irrera)	40
Proposta n. 60. – Art. 67 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	42
Proposta n. 61. – Art. 75 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	43
Proposta n. 62. – Art. 80 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	44
Proposta n. 63. – Art. 89 (prof. Maurizio Irrera)	46
Proposta n. 64. – Art. 90 (prof. Stefano A. Cerrato)	47
Proposta n. 65. – Art. 91 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	49
Proposta n. 66. – Art. 97 (dott. Lorenzo Benedetti)	51
Proposta n. 67. – Art. 99 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	53
Proposta n. 68. – Art. 102 (dott. Lorenzo Benedetti)	54
Proposta n. 69. – Art. 107 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	56
Proposta n. 70. – Art. 115 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	58
Proposta n. 71. – Art. 118 (dott. Lorenzo Benedetti)	59
Proposta n. 72. – Art. 164 (dott. Lorenzo Benedetti)	61
Proposta n. 73. – Art. 166 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	62
Proposta n. 74. – Art. 213 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	64
Proposta n. 75. – Art. 283 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	65
Proposta n. 76. – Art. 288 (dott. Lorenzo Benedetti)	66
Proposta n. 77. – Art. 292 (dott. Lorenzo Benedetti)	68
Proposta n. 78. – Art. 352 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)	70

Proposta n. 79. – Art. 353 (prof. Stefano A. Cerrato)	72
Proposta n. 80. – Art. 379 (dott. Massimo Boidi)	74
Proposta n. 81. – Art. 379 (prof.ssa Maria Di Sarli)	76
Proposta n. 82. – Art. 380 (prof. Maurizio Irrera)	78

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Proposta n. 37 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 14	
Cessazione dell'attività	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
Inesistente	<u>4-bis. Qualora la società non abbia nominato un organo di controllo ovvero un revisore o una società di revisione, la segnalazione di cui al comma 1 può essere effettuata da ciascun socio che trasmette all'organo amministrativo, con le modalità di cui al comma 2, una relazione di un professionista di propria fiducia che attesti l'esistenza di fondati indizi della crisi. A seguito della segnalazione, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo periodo del comma 2, il socio può informare l'OCRI trasmettendo la relazione del professionista accompagnata da una attestazione di questo circa l'omessa o inadeguata risposta ovvero la mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi. E' inammissibile ogni segnalazione non accompagnata dalla relazione del professionista contenente le attestazioni richieste dai primi due periodi del presente comma.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'art. 14 non contempla il caso (che con l'incremento dei parametri di cui all'art. 2477 cod. civ. portato dalla l. 55/2019 può avere una dimensione significativa) della s.r.l. priva di organo di controllo.

Si propone che in questa situazione sia riconosciuta a ciascun socio – in coerenza con il potere di controllo ex art. 2476, comma 2 – la possibilità di effettuare la segnalazione di cui al primo comma.

Tuttavia, anche allo scopo di evitare il rischio di segnalazioni strumentali o infondate, e considerato che l'accertamento di indizi di crisi richiede certamente il supporto di un professionista (legittimato peraltro ad accedere alla documentazione sociale sempre ai sensi dell'art. 2476, comma 2), pare ragionevole esigere che la segnalazione sia accompagnata da una relazione del professionista che attesti la sussistenza di indizi di crisi.

Viene in tal modo "privatizzato" il controllo sulla crisi, rendendo peraltro efficace il meccanismo di cui all'art. 14 anche per tutte le società che – essendo prive di organo di controllo o revisore – sarebbero altrimenti e ingiustificatamente escluse dall'applicazione di questa disposizione.

Deriva inoltre dalla proposta formulata la conseguenza che, decorsi i termini di cui al secondo periodo del comma 2 (trenta giorni per riferire, sessanta per assumere misure necessarie) il socio potrà effettuare segnalazione all'OCRI, anche in tal caso solo presentando la relazione del professionista accompagnata da ulteriore attestazione circa la mancata o inadeguata risposta e la mancata adozione di misure ritenute necessarie per superare la crisi.

Si propone infine di stabilire che sia inammissibile ogni segnalazione non accompagnata dalla relazione contenente le predette attestazioni.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo I

Strumenti di allerta

Proposta n. 38 (prof. Niccolò Abriani)

Art. 15	
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.	4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge o di essere in regola con il pagamento rateale previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, o di aver <u>adottato uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale</u> , i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5.-7. (Invariati)	5.-7. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Il significato della modifica è quello di rendere omogenee le formulazioni dell'art. in esame e dell'art. 2086, comma 2, scongiurando il rischio che gli enti indicati siano tenuti alla segnalazione anche qualora sia in corso di perfezionamento un piano di risanamento attestato ex art. 56 (magari rafforzato da una convenzione di moratoria ex art. 62). L'attuale versione fa riferimento soltanto al deposito di una "domanda per l'accesso ad una procedura", così assegnando rilievo soltanto alla domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex artt. 57 ss. o di ammissione al concordato preventivo.

Di procedura si potrebbe forse parlare (ma ho molti dubbi) nel solo caso di piano con convenzione di moratoria (e v. infatti sul fronte penale, l'art. 341, corrispondente all'attuale 246, in tema di bancarotte concordatarie).

Ma l'esclusione del piano attestato non pare ragionevole.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 39 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 16	
OCRI	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.	1. L'OCRI è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e coadiuvare l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III.
2.-5. (Invariati)	2.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica terminologica proposta deriva dall'esigenza di consentire all'OCRI (e al collegio di esperti) di mantenere un ruolo di terza parte con caratteristiche di indipendenza che, sulla base delle proprie competenze specialistiche, presta la propria opera di collaborazione nell'ambito della gestione dei rapporti tra il debitore ed i relativi creditori, senza assumere la qualità di o il ruolo di "advisor/consulente" del debitore.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 40 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 17	
Nomina e composizione del collegio	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.	5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti, <u>previa informativa con vincolo di confidenzialità da parte del referente sull'identità del debitore</u> , devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono eventualmente uniti in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto.
6. (Invariato)	6. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

L'integrazione proposta, per quanto possa apparire *prima facie* ridondante, rende esplicita la corretta procedura per la dichiarazione di indipendenza da parte dei professionisti, i quali non sarebbero in grado di formulare la propria dichiarazione solo sulla base delle informazioni di cui al 3° comma ("*indicazione del settore in cui il debitore opera*", "*numero degli addetti*" e "*ammontare annuo dei ricavi*").

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 41 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 17	
Cessazione dell'attività	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.	6. Quando il referente verifica, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca il debitore dinanzi all'OCC competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi. <u>Qualora il referente verifichi che si tratta di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, trasmette la segnalazione ricevuta all'autorità amministrativa di vigilanza competente per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 316.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'art. 17, sesto comma, prevede un meccanismo di raccordo fra OCRI e OCC per il caso in cui la segnalazione di cui agli artt. 14 o 15 sia erroneamente trasmessa al primo invece che al secondo.

Difetta un analogo meccanismo per l'eventualità che l'impresa sia fra quelle che sono soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali l'art. 2316 affida all'autorità amministrativa di vigilanza i compiti dell'OCRI. Si propone quindi di integrare la disposizione come sopra formulato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo II

Organismo di composizione della crisi d'impresa

Proposta n. 42 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 18	
Audizione del debitore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.	4. Quando il collegio rileva l'esistenza della crisi, valuta le possibili misure individuate dal debitore per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione.
5.-6. (Invariato)	5.-6. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica si basa sulla considerazione - nonché sull'esigenza - di fare conservare all'OCRI (e al collegio di esperti) un ruolo di terzietà e imparzialità durante tutte le fasi del procedimento mantenendo una condotta da "arbitro" indipendente tra il debitore ed i relativi creditori e non un ruolo analogo a quello dell'"advisor/consulente" del debitore.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 43 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 19	
Composizione della crisi	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.	1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi solo in caso di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, <u>delegando</u> il relatore <u>ad essere coinvolto nelle</u> trattative..
2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.	2. Il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonché' un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio procede, su richiesta del debitore, ad attestare la veridicità dei dati aziendali.	3. Quando il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio <u>valuta</u> , su richiesta del debitore, <u>se</u> attestare la veridicità dei dati aziendali.

<p>4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>	<p>4. L'accordo con i creditori deve avere forma scritta, è depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli accordi che danno esecuzione al piano attestato di risanamento <u>di cui all'art. 56, anche con riferimento all'esenzione da revocatoria prevista all'art. 166, co. 3, lett. d).</u> <u>L'accordo di cui al presente articolo</u>, su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori interessati, è iscritto nel registro delle imprese.</p>
--	---

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica del comma 1 soddisfa l'esigenza di chiarire in modo più preciso la natura dell'attività di gestione di competenza dell'OCRI (e del collegio di esperti) nell'ambito del procedimento di composizione assistita della crisi, replicando - *mutatis mutandis* – il *wording* dell'art. 8, co. 1, lett. b), del "Regolamento operazioni con parti correlate" approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12.3.2010.

La proposta di modifica del comma 2 ha la finalità di mantenere in capo al debitore la responsabilità di predisporre (a) "una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa" e (b) "un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali [verso l'impresa debitrice, n.d.r.], con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione" che dovrebbero essere anche formalmente approvati dal relativo organo amministrativo nel rispetto dei principi generali di diritto societario.

La proposta di modifica del comma 3 trae origine dalla necessità di consentire al collegio di valutare se svolgere o meno l'attività (per nulla agevole) di attestazione della veridicità dei dati aziendali – che deve essere realizzata nel rispetto rigoroso dei principi di attestazione e dei principi di revisione contabile – avuto anche riguardo a quanto dispone l'art. 345 sulla responsabilità derivante dal "falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI". Si segnala in proposito anche la difficoltà di coordinamento di tale attività (di attestazione) con i principi di riservatezza di cui all'art. 12, co. 2, che permeano la fase di allerta e la procedura di composizione assistita della crisi, tenuto conto che l'attestatore deve procedere anche alla 'circolazione' delle lettere (di conferma) dei saldi creditori ai terzi.

La proposta di modifica dell'ultima parte del comma 4 soddisfa l'esigenza di evitare possibili dubbi interpretativi e contrasti giurisprudenziali considerando altresì il principio di tassatività delle ipotesi di esenzione da revocatoria.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 44 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 20	
Misure protettive	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.	4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua conclusione, il debitore può chiedere al giudice competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, nn. 4) e 8) , e 2545-duodecies del codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484 Cod. civ., comma 1), n. 8), Cod. civ. una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento per tutta la durata della procedura di composizione della crisi, sino alla sua positiva conclusione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo III

Procedimento di composizione assistita della crisi

Proposta n. 45 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 21	
Conclusione del procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.	2. <u>Qualora presenti la domanda per accedere ad una delle procedure previste dall'articolo 37,</u> il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. (Invariato)	3. (Invariato)
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.	4. <u>Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2,</u> gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.

Breve illustrazione della proposta

L'integrazione proposta ai commi 2 e 4 trae origine dall'esigenza di precisare e salvaguardare la facoltà del debitore di utilizzare la documentazione di cui all'art. 19 anche con riferimento all'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e ss) ed al concordato preventivo (art. 84 e ss).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione I

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Proposta n. 46 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 39	
Conclusione del procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>	<p>1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi ed i bilanci concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero dall'avvio dell'attività dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su beni in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p>
<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria</p>	<p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti eccedenti l'ordinaria</p>

amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.	amministrazione compiuti nel biennio anteriore.
3. (Invariato)	3. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione proposta relativamente al primo comma si ritiene opportuna considerando la necessità di adottare una terminologia tecnico-giuridica. In particolare, dovrebbero essere sostituiti: (i) l'espressione "intera esistenza", facendo più correttamente riferimento all'avvio dell'attività di impresa ovvero dell'attività economica o professionale; ed (ii) il termine "cose" con "beni".

Per quanto concerne poi la modifica proposta al secondo comma della norma in commento, in primo luogo, occorre evidenziare che, poiché la definizione di "atti di straordinaria amministrazione", in ambito concorsuale, richiama gli atti che determinano un depauperamento del patrimonio sociale, sembrerebbe opportuno precisare che gli atti cui la norma in commento si riferisce sono gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione regolati dal diritto societario, quali le operazioni straordinarie (i.e., fusione, scissione, conferimenti, operazioni sul capitale, etc.).

Si sottolinea inoltre l'opportunità di valutare, per ragioni di equità e di praticità, la riduzione del termine di riferimento da 5 a 2 anni, al fine di contenere un'incombenza che, allo stato, pare eccessivamente onerosa per il debitore, soprattutto se trattasi di società di rilevanti dimensioni, che sono spesso interessate, nel corso degli anni, da operazioni straordinarie numerose e di varia natura.

La coincidenza del periodo temporale indicato dalla norma in esame con il periodo di prescrizione delle azioni revocatorie non sembra giustificare un adempimento di contenuto tanto ampio, considerato che un'eventuale omissione del debitore, dovuta a una mera (e scusabile) dimenticanza, potrebbe finire per essere considerata come un atto "fraudolento" e comportare, ad esempio, la revoca dell'ammissione alla procedura in caso concordato preventivo, e fermo restando in ogni caso il termine quinquennale previsto agli artt. 130 (*Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore*), 170 (*Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia*) e 290 (*Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo*) del Codice.

Allo stesso modo, andrebbero altresì modificati gli artt. 67, 75, 283 cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 47 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 43	
Conclusione del procedimento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.	1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. <u>In caso di ricorso per concordato preventivo, tale rinuncia non può presentarsi dopo la data iniziale prevista per il voto dei creditori.</u> E' fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica del presente comma si ritiene necessaria in quanto, successivamente all'esercizio del voto da parte dei creditori, la rinuncia andrebbe accettata (secondo i generali principi di diritto processuale – da ritenersi applicabili mutatis mutandis alla procedura di concordato preventivo) anche da quest'ultimi o, almeno, da quelli che hanno (già) votato a favore della proposta. In particolare, il riferimento è all'art. 306, co. 1, c.p.c., rubricato "Rinuncia agli atti del giudizio", secondo cui "Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni."

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 48 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 44	
Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p>b)-e) (Invariati)</p>	<p>1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:</p> <p>a) se richiesto, fissa un termine compreso tra sessanta e centoventi giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti;</p> <p>b)-e) (Invariati)</p>
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al presente comma deriva dalla considerazione per cui sarebbe opportuno incrementare il termine di base, in quanto la durata minima di tale termine (30 giorni) risulta

oggettivamente inidonea per lo svolgimento delle attività rimesse non solo al debitore, ma anche al professionista indipendente (o ai periti estimatori di taluni attivi sulle cui risultanze l'attestatore deve esprimersi), in vista del deposito della proposta concordataria o dell'accordo e considerato altresì che la proroga del predetto termine è soltanto eventuale.

L'incremento del termine di base sembra altresì necessario in considerazione dell'esigenza che, in caso di società, la proposta o il piano di risanamento o l'accordo di ristrutturazione debbano essere approvati dal consiglio di amministrazione, avuto riguardo ai termini minimi di convocazione dello stesso e all'esigenza di preventiva informativa ai membri del consiglio stesso.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 49 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 46	
Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta trae origine dall'assunzione per cui il concordato preventivo è una procedura che non prevede lo spossessamento del debitore che, al contrario, rimane l'unico responsabile della gestione della propria impresa di talché si avrebbe un'ingiustificata inversione di tendenza se si ricomprendessero tra i poteri del Tribunale anche quello di sentire "terzi", non indicati dal debitore e non meglio identificati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli atti gestori da quest'ultimo richiesti.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 50 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 47	
Apertura del concordato preventivo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:	1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilità giuridica della proposta ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con decreto:
2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.	2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Il Codice prevede espressamente che la "fattibilità economica" del piano:

- (i) nell'ambito dei piani attestati di risanamento (art. 56) e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e ss.), sia attestata dal professionista indipendente; e, ancora

(iii) nell'ambito del concordato preventivo (artt. 84 e ss), sia accertata dal Tribunale.

Una simile opzione legislativa comporta che le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza tendano nuovamente a rimettere al Tribunale poteri e prerogative che, allo stato, sono posti in capo ai creditori e tra i quali si elenca in particolare la valutazione sulla convenienza economica del piano. Una simile scelta legislativa, invero, sembra "indebolire" il carattere privatistico di tali procedure che invece è emerso più volte nel corso delle riforme che hanno interessato la Legge Fallimentare negli ultimi anni.

Sotto un diverso ed ulteriore profilo, si deve considerare che la "fattibilità economica" di un piano dipende da una moltitudine di variabili di cui la maggior parte, a ben vedere, prescinde dalle capacità dispositive del debitore. Pertanto, porre in capo al Tribunale e all'attestatore il potere/dovere di attestare la "fattibilità economica" del piano comporterebbe un'eccessiva responsabilità dei medesimi soggetti sulle sorti dell'impresa debitrice e ciò poiché:

- a. da un lato, qualora simili valutazioni fossero positive, sarebbero idonee ad ingenerare nei creditori un (ingiustificato) affidamento sulla loro correttezza senza che sia tenuta in debito conto la labilità di questa tipologia di valutazioni; e, come conseguenza di ciò,
- b. dall'altro lato, potrebbe derivare una eccessiva (ed a volte ingiustificata) severità di giudizio sulla "fattibilità economica" del piano, dovuta non tanto a rilevare la non corretta formulazione dei piani, quanto più ad evitare di incorrere in responsabilità nei confronti di coloro che su tale giudizio faranno senz'altro affidamento (ossia, i creditori ed il debitore).

In aggiunta, la valutazione di "fattibilità economica" da parte del Tribunale presupporrebbe anche l'esercizio della delega sulla formazione di sezioni specializzate dell'autorità giudiziaria in materia di imprese, che non è stato implementato.

Si ritiene pertanto necessario provvedere all'eliminazione del dovere/potere di accertare la "fattibilità economica" del piano dalla sfera di competenza (x) dell'attestatore, per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani attestati di risanamento, e (y) del Tribunale, per quanto riguarda il concordato preventivo, fermo restando che l'attestatore dovrà continuare ad esprimersi (i) sulla fattibilità del piano di risanamento, (ii) sull'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e (iii) sulla "fattibilità" del piano concordatario. Unica eccezione a tale regola potrà essere rappresentata dall'ipotesi in cui siano state presentate dai creditori opposizioni all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo. Quest'ultima deroga, più nel dettaglio, è necessaria al fine di uniformare la normativa interna con quanto previsto dalla recente direttiva europea n. 1023/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 secondo cui all'art. 14 (*Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa*), co. 1: "L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente (...)".

Qualora, diversamente dalla proposta di emendamento qui formulata, si intendesse mantenere il potere/dovere dell'attestatore e del Tribunale di effettuare il giudizio sulla "fattibilità economica" del piano, quest'ultimo dovrebbe essere circoscritto *"nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole"*, come correttamente

affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., n. 11497/2014 relativamente al piano di concordato; in senso conforme, cfr. Cass. Civ., n. 13719/2016 relativamente al piano di risanamento attestato).

Per effetto di quanto precedentemente proposto, sarebbero da modificare anche gli artt. 48, 56, 57, 80 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 51 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 48	
Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.	2. <u>Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.</u> Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere <u>nel medesimo termine di</u> almeno <u>dieci</u> giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.	3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e, <u>in caso di opposizione da parte dei creditori dissenzienti,</u> la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i	4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i

creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.	creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni <u>dalla pubblicazione</u> degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, <u>verificando in tal caso anche la fattibilità economica del piano,</u> provvede all'omologazione con sentenza.
5.-6. (Invariati)	5.-6. (Invariati)
7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.	7. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati <u>e previo accertamento dello stato di insolvenza,</u> l'apertura della liquidazione giudiziale.

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al comma 2 deriva dalla considerazione per cui il presente comma prevede, per come è attualmente formulato, dei termini eccessivamente ristretti per tutte le parti coinvolte. Il debitore ha a disposizione solo 8 giorni per esaminare le opposizioni presentate e soli 3 giorni per valutare il contenuto del parere del commissario giudiziale al fine di predisporre e depositare le proprie eventuali memorie. Ciò potrebbe determinare un vero e proprio *vulnus* del diritto di difesa del debitore. Tali termini, difatti, sembrano incompatibili con un'approfondita analisi delle questioni dedotte, avuto riguardo alle possibili complessità degli argomenti trattati e impediscono al debitore, di fatto, di potere collazionare e depositare documentazione specifica ove necessario (perizie, pareri legali, etc.) e di svolgere adeguate deduzioni e controdeduzioni.

L'opponente, dal canto proprio, dispone di pochissimi giorni per analizzare, in vista dell'udienza, il contenuto degli atti depositati dalle altre parti e, cioè, di 5 giorni per l'esame del parere del commissario giudiziale e solo di 2 giorni per esaminare la memoria del debitore.

Le tempistiche scandite dalla norma, infine, rendono molto difficile la disamina approfondita, da parte del Tribunale, di tutta la documentazione depositata in vista dell'udienza, che è previsto venga celebrata appena 2 giorni dopo il deposito dell'ultima memoria.

In tale prospettiva, le modifiche proposte consentiranno anche al debitore di svolgere deduzioni in udienza, chiedendo un termine per depositare memorie ed eventuali documenti.

La sostituzione della parola "dall'iscrizione" con "dalla pubblicazione" nel comma 4 è consequenziale alla proposta sub art. 57, cui si rinvia.

La modifica al comma 3 e all'ultima parte del comma 4 è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

La modifica al comma 7 si ricollega al disposto dell'articolo 121 del Codice, a mente del quale le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori *"che siano in stato di insolvenza"*.

Si ritiene, per tale ragione, che ogni ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale debba essere preceduta dal preventivo accertamento di tale stato, onde evitare il rischio che anche gli imprenditori che si trovino in uno stato di crisi diverso dall'insolvenza vengano assoggettati a tale procedura.

Ciò al fine di chiarire l'assenza di qualsivoglia ipotesi automatica di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Analoghe modifiche sono proposte per gli artt. 49 e 106.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Proposta n. 52 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

<p>Titolo II</p> <p>Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi</p> <p>Capo IV</p> <p>Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza</p> <p>Sezione II</p> <p>Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
Art. 49	
Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.	2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati <u>e previo accertamento dello stato di insolvenza</u> , il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3.-5. (Invariati)	3.-5. (Invariati)
<p>Titolo IV</p> <p>Strumenti di regolazione della crisi</p>	

Capo III Concordato preventivo Sezione IV Provvedimenti immediati	
Art. 106	
Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.	3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero e <u>previo accertamento dello stato di insolvenza</u> , apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.

Breve illustrazione della proposta

Come illustrato nell'art. 48, ai sensi dell'articolo 121 del Codice, le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori "che siano in stato di insolvenza".

Si ritiene, per tale ragione, che ogni ipotesi di apertura della procedura di liquidazione giudiziale debba essere preceduta dal preventivo accertamento di tale stato, onde evitare il rischio che anche gli imprenditori che si trovino in uno stato di crisi diverso dall'insolvenza vengano assoggettati a tale procedura.

Ciò al fine di chiarire l'assenza di qualsivoglia ipotesi automatica di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (corrispondente al fallimento nella terminologia utilizzata dalla Legge Fallimentare).

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo II

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

Capo IV

Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Proposta n. 53 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 54	
Misure cautelari e protettive	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>
<p>2.-7. (Invariati)</p>	<p>2.-7. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta deriva dalla considerazione per cui, come osservato anche dalla dottrina (*Ex multis, AMBROSINI S., Il nuovo concordato preventivo: "finalità", "presupposti" e controllo sulla fattibilità del piano (con qualche considerazione di carattere generale), 2019, in IlCaso.it*), l'introduzione delle misure cautelari

nell'ambito del concordato preventivo è in controtendenza rispetto al *favor* del Legislatore per le soluzioni negoziate della crisi d'impresa.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione I

Strumenti negoziali stragiudiziali

Proposta n. 54 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 56	
Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; d) gli apporti di finanza nuova; e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.	2. Il piano deve avere data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa <u>a una data di riferimento non antecedente ai quattro mesi precedenti</u> ; b) le principali cause della crisi; c) le strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative; d) <u>ove previsti</u> , gli apporti di finanza nuova; e) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.
3. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	<u>3. (Abrogato)</u>
4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica	4. Un professionista indipendente deve attestare la

e giuridica del piano.	veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
5.-6. (Invariati)	5.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta in relazione al comma 1, lett. a), è da ritenersi opportuna per definire una data di riferimento della situazione contabile, in modo che i piani, a tutela dei creditori, si fondino su dati sufficientemente aggiornati, considerando che la *best practice*, mutuando i termini di riferimento delle operazioni straordinarie previsti dal diritto societario, individua tale data nei 4 mesi precedenti, anche al fine di evitare contrasti tra le prassi dei diversi Tribunali di merito, tenuto conto che alcuni di essi hanno ritenuto necessarie date più recenti, altri hanno tollerato date più risalenti.

La modifica proposta poi in relazione al comma 1, lett. d), si ritiene necessaria onde evitare che si crei l'equivoco circa la obbligatorietà dell'apporto di nuove risorse nell'ambito dei piani di risanamento.

La modifica proposta al comma 3 si rende necessaria, prima che opportuna, in quanto l'allegazione di tutta la documentazione di cui all'art. 39 risulta ridondante ai fini del piano di risanamento ed anche di problematica gestione operativa (si pensi alla pubblicazione nel registro delle imprese del piano completo di allegati).

Considerando, inoltre, che il piano può essere pubblicato presso il competente registro delle imprese, la documentazione prevista ai sensi del combinato disposto dell'art. 56, comma 3, e dell'art. 39 del Codice (di per sé già problematica sotto il profilo cartaceo) diverrebbe pubblica a propria volta, con evidenti problematiche di gestione dei profili di riservatezza di talune informazioni nei confronti dei terzi. Sarebbe dunque opportuno prevedere che (i) la documentazione dell'art. 39 del Codice venga eventualmente depositata presso l'attestatore, in luogo dell'allegazione al piano di risanamento e, in ogni caso, (ii) tale documentazione venga esaminata dal professionista indipendente, che dovrebbe – come attualmente la *best practice* prevede – elencarla tra la “documentazione esaminata” nella propria relazione.

Conseguenzialmente, dovrebbe essere modificato anche l'art. 57 cui si rinvia.

La modifica del comma 4 è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 55 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 57	
Accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39.	2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56.
2.-4. (Invariati)	2.-4. (Invariati)
(Inesistente)	<u>4-bis. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese.</u>

Breve illustrazione della proposta

La modifica al comma 2 è consequenziale a quella proposta sub art. 56, comma 2, cui si rinvia.

La modifica proposta si fonda sulla considerazione per cui è opportuno uniformare la disciplina del Codice relativamente alla pubblicità degli accordi di ristrutturazione dei debiti e ciò poiché, sebbene l'articolo in commento nulla dica sul tema, è invece previsto:

- (i) all'art. 48, co. 4, del Codice che *“Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese”*; e
- (ii) all'art. 58, co. 2, del Codice che *“In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione e' dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso e' ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48”*.

In aggiunta, sempre al fine di uniformare la disciplina degli accordi di ristrutturazione nell'ambito del Codice, sarebbe opportuno modificare il disposto dell'art. 48, co. 4, sostituendo il termine *“iscrizione”* con il termine *“pubblicazione”* anche per fugare ogni possibile dubbio sul *dies a quo* per le opposizioni, come da proposta sub art. 48 cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 56 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 57	
Accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
(Inesistente)	<u>4-bis. Sono inefficaci eventuali patti che comportino lo scioglimento automatico dei contratti in corso di esecuzione per effetto dell'avvio delle trattative per la stipulazione di un accordo di ristrutturazione o della presentazione della relativa domanda di omologazione.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'inefficacia delle clausole contrattuali che prevedano lo scioglimento automatico del contratto pendente quando una delle due parti esperisca un tentativo di ristrutturazione (*c.d. ipso facto clauses*) deve essere prevista, oltre che per il concordato (si veda la proposta sub art. 97), anche per gli accordi di ristrutturazione, giacché ciò è imposto dall'art. 7 della Direttiva *Insolvency* in relazione a i quadri di ristrutturazione preventiva fra i quali sono da annoverare anche gli AdR.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 57 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 58	
Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.</p>	<p>1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche del piano <u>che incidono sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche degli accordi <u>che incidano sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>.</p>
<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti</p>	<p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche del piano <u>che incidano sulle modalità e sulle tempistiche di rimborso dei creditori aderenti</u>, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.</p>

al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.	Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.
---	--

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta deriva dalla considerazione per cui dalla versione attuale dell'articolo non si comprende esattamente quali siano quelle "modifiche sostanziali" per cui si dovrebbero applicare le previsioni della norma.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 58 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 61	
Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.	1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe , individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: <i>a)</i> tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; <i>b)</i> l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale;	2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che: <i>a)</i> tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; <i>b)</i> l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale; <i>c)</i> i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla

<p>c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p>	<p>classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;</p> <p>d) i creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.</p>
<p>3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.</p>	<p>3. I creditori della medesima classe non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.</p>
<p>4. (Inviariato)</p>	<p>4. (Inviariato)</p>
<p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>	<p>5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più classi tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima classe. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.</p>
Art. 62	
Convenzione di moratoria	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. La convenzione di moratoria conclusa tra un	1. La convenzione di moratoria conclusa tra un

<p>imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.</p>	<p>imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.</p>
<p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</p> <p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;</p> <p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>	<p>2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;</p> <p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;</p> <p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima classe non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).</p>
<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima classe non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>

4.-7. (Inviariati)	4.-7. (Inviariati)
--------------------	--------------------

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta deriva dall'opportunità di utilizzare il termine "*classe*" (in luogo di "*categoria*"), mutuandolo dalla disciplina del concordato preventivo. Al riguardo, invero, è opportuno considerare che ai raggruppamenti di creditori effettuati nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti si applicano le stesse regole interpretative elaborate dalla giurisprudenza con riferimento alla procedura concordataria, in relazione alle "*classi*" di creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo I

Accordi

Sezione II

Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione

Proposta n. 59 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 64	
Effetti degli accordi sulla disciplina societaria	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, nn. 4 e 8 , e 2545-duodecies del codice civile.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484 Cod. civ., comma 1), n. 8), Cod. civ. una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento dalla data di deposito della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione e sino alla data di omologazione del medesimo.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Proposta n. 60 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 67	
Procedura di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. La domanda è corredata dell'elenco: <i>a)</i> di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; <i>b)</i> della consistenza e della composizione del patrimonio; <i>c)</i> degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; <i>d)</i> delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; <i>e)</i> degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.	2. La domanda è corredata dell'elenco: <i>a)</i> di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; <i>b)</i> della consistenza e della composizione del patrimonio; <i>c)</i> degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni; <i>d)</i> delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; <i>e)</i> degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.
3.-6. (Invariati)	3.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 61 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 75	
Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p><i>a)</i> il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p><i>b)</i> una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p><i>c)</i> l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p> <p><i>d)</i> gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;</p> <p><i>e)</i> la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>	<p>1. Il debitore deve allegare alla domanda:</p> <p><i>a)</i> il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;</p> <p><i>b)</i> una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;</p> <p><i>c)</i> l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;</p> <p><i>d)</i> gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni;</p> <p><i>e)</i> la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.</p>
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo II

Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione III

Concordato minore

Proposta n. 62 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 80	
Omologazione del concordato minore	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.	1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. <u>In caso di contestazioni, il giudice verifica anche la fattibilità economica del piano.</u>
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.	3. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilità giuridica della proposta e, <u>in caso di opposizione da parte dei creditori dissenzienti,</u> la fattibilità economica del piano, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del concordato.
4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre	4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre

<p>opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.</p>	<p>opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, decise le opposizioni in camera di consiglio, <u>verificando in tal caso anche la fattibilità economica del piano,</u> provvede all'omologazione con sentenza.</p>
<p>5.-7. (Invariati)</p>	<p>5.-7. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica è consequenziale a quella proposta sub art. 47 a cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 63 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 89	
Riduzione o perdita del capitale della società in crisi	Riduzione o perdita del capitale o perdita della <u>continuità</u> della società in crisi
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.	1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società' per riduzione o perdita del capitale sociale o per perdita della <u>continuità aziendale</u> di cui agli articoli 2484, nn. 4 e 8 , e 2545-duodecies del codice civile.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La proposta costituisce il necessario corollario della proposta di modifica dell'art. 380, Cod. crisi (a cui si rinvia), in forza della quale si è proposto di introdurre, all'art. 2484 Cod. civ., comma 1), n. 8), Cod. civ. una causa di scioglimento delle società consistente nella perdita di continuità aziendale.

Essa è finalizzata a far venir meno gli effetti della causa di scioglimento in pendenza di procedura concordataria e sino all'omologazione del concordato.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 64 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 90	
Proposte concorrenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-4. (Invariati)	1.-4. (Invariati)
5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24.	5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 2, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia <u>tempestivamente</u> avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24 e abbia seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI.

Breve illustrazione della proposta

L'art. 90 prevede una misura premiale (aggiuntiva rispetto a quelle di cui all'art. 25) basata su due presupposti, alternativi: a. che "il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta", oppure b. "utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 24".

Ora, a mio sommo avviso, il primo presupposto non può mai verificarsi poiché nella disciplina della allerta non vi è alcuna disposizione che preveda in capo al debitore la possibilità di aprire la procedura “di allerta”; è infatti consentito al debitore di avviare la procedura “di composizione” (art. 19), ma non quella “di allerta” se con tale espressione si intende – arg. ex art. 12 – la procedura diretta alla “tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa”, a meno di ritenere (ma sarebbe una interpretazione limitante, che ci si riferisca al caso in cui, avvertito della crisi ex art. 14, l'organo amministrativo assuma iniziative per superare lo stato di crisi. La previsione può quindi essere eliminata mantenendo solo il secondo presupposto.

Quanto a quest'ultimo, si nota una disomogeneità lessicale (con rilevanza anche sostanziale) rispetto all'art. 25, poiché lì ci si riferisce alla tempestività dell'avvio oltre che all'aver seguito in buona fede le indicazioni dell'OCRI, mentre qui si parla di “utile avvio”, espressione non perspicua che potrebbe peraltro indurre a chiedersi se ci si debba riferire a concetti come l'“utile inizio” della gestione di affari altrui ex art. 2031 cod. civ.

Poiché non sembrano esservi ragioni per introdurre una disparità di presupposti, si propone di modificare il secondo presupposto allineandolo a quanto previsto dall'art. 25.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Presupposti e inizio della procedura

Proposta n. 65 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 91	
Offerte concorrenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.	1. Quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni <u>essenziali per l'esercizio dell'attività di impresa</u> , il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di <u>cessione dell'azienda oggetto di</u> affitto.
2.-11. (Invariati)	2.-11. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La proposta di modifica della prima parte del presente comma si fonda sulla considerazione per cui sarebbe opportuno definire più specificamente le ipotesi rilevanti, ai fini dell'applicazione della disciplina delle offerte concorrenti, tra i possibili "trasferimenti" dei singoli cespiti dell'impresa debitrice onde evitare

l'instaurazione di procedure competitive, con conseguente perdita di tempo e di *chance* di vendita, per beni di scarso valore.

Con riferimento poi all'ipotesi di "*affitto di azienda*", è opportuno considerare che rientra tra i principi della Legge Delega l'applicabilità della disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale anche "*nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato*" (Art. 6, co. 1, lett. i), n. 3) della Legge Delega.

Si dovrebbe disciplinare tuttavia più esplicitamente nel dettaglio quale sia l'oggetto della procedura competitiva tra (i) l'azienda in sé, con conseguente scioglimento *ex lege* del contratto di affitto, ovvero (ii) l'azienda gravata dall'affitto. Dunque, in quest'ottica, l'integrazione proposta determinerebbe l'applicabilità della norma in esame all'ipotesi in cui venga ceduta un'azienda gravata dal contratto di affitto.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 66 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 97	
Contratti pendenti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.	1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. <u>Sono inefficaci eventuali patti contrari.</u> Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notifica alla controparte.
2.-13. (Invariati)	2.-13. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

Nell'ambito della disciplina dei contratti pendenti nel concordato non è replicata la prescrizione dell'inefficacia delle clausole (molto diffuse nei contratti internazionali) che prevedono l'automatico scioglimento dei contratti, allorché una delle parti ricorra a una procedura di crisi/insolvenza (c.d. *ipso facto*)

clauses). Tale previsione va reintrodotta i) essendo il naturale corollario del principio di prosecuzione dei contratti nel concordato sancito anche dalla norma in esame; ii) essendo prevista dall'art. 95 per i contratti con la pubblica amministrazione; iii) essendo prevista all'art. 172 c.c.i.i. in caso di liquidazione giudiziale; iv) essendo prevista dall'art. 186 *bis* l.fall.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 67 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 99	
Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-3. (Invariati)	1.-3. (Invariati)
4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori , decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.	4. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
5.-6. (Invariati)	5.-6. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta trae origine dall'assunzione per cui il concordato preventivo e/o gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono procedimenti che non prevedono lo spossessamento del debitore che, al contrario, rimane l'unico responsabile della gestione della propria impresa di talché si avrebbe un'ingiustificata inversione di tendenza se si ricomprendessero tra i poteri del Tribunale anche quello di sentire "terzi", non indicati dal debitore e non meglio identificati, ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli atti da quest'ultimo richiesti.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Proposta n. 68 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 102	
Finanziamenti prededucibili dei soci	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.	1. In deroga agli articoli 2467 e 2497- <i>quinquies</i> del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci, <u>da chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e dalle imprese sottoposte a tale attività</u> , in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

L'aggiunta che si propone al comma 1 ha una duplice funzione. Da un lato coordinare il contenuto precettivo della disposizione con il suo *incipit*: quest'ultimo menziona la deroga all'art. 2497 *quinquies* c.c., mentre nella parte precettiva l'articolo menziona solo i finanziamenti dei "soci" e non quelli infragruppo disciplinati dalla norma da ultimo menzionata. Dall'altro, la modifica ha la funzione di coordinare la previsione in questione con l'art. 292 c.c.i.i. Il secondo comma di tale norma prevede che "La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102". Dunque, si intende disattivare la postergazione prevista per i finanziamenti infragruppo dal comma 1 dell'art. 292 c.c.i.i., ma si rinvia ai finanziamenti previsti dall'art. 102, che sono solo quelli erogati dai soci. Del resto, l'art.

292 c.c.i.i. disattiva la postergazione, ma non attribuisce la prededuzione al pari di quanto previsto dalla versione attuale dell'art. 102 per i finanziamenti dei soci..

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Voto nel concordato preventivo

Proposta n. 69 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 107	
Voto dei creditori	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.	3. Almeno venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di	4. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di

<p>concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.</p>	<p>concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. <u>Nei successivi cinque giorni</u>, il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al <u>commissario giudiziale</u> gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.</p>
<p>5.-9. (Invariati)</p>	<p>5.-9. (Invariati)</p>

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta ai commi 3 e 4 si rende necessaria al fine di attribuire un adeguato termine di difesa al debitore per poter riscontrare eventuali osservazioni e controdedurre alle deduzioni dei creditori.

Con particolare riferimento all'ultima parte del comma 4, si propone di modificare il destinatario dell'informativa del debitore sostituendo al "giudice" il "commissario giudiziale" in quanto le osservazioni e le contestazioni dei creditori ai sensi della prima parte del medesimo comma vengono inviate al commissario giudiziale ed è poi quest'ultimo che relaziona al giudice delegato ai sensi del successivo comma 5 dell'articolo in commento secondo cui, difatti, "Il commissario giudiziale (...) informa il giudice delegato [delle osservazioni e contestazioni pervenute, n.d.r.]".

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Omologazione del concordato preventivo

Proposta n. 70 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 115	
Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. (Invariato)	1. (Invariato)
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.	2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità <u>in conformità a quanto previsto all'art. 2393 del codice civile</u> . Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. (Invariato)	3. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al comma 2 del presente articolo è basata sull'esigenza di rendere ancora utilizzabile lo strumento del concordato preventivo liquidatorio che, qualora entrasse in vigore il presente comma dell'art. 115 com'è attualmente formulato, non sarebbe più utilizzato dal *management* proprio per l'elevato rischio di vedersi notificare azioni di responsabilità dai liquidatori giudiziali.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo IV

Strumenti di regolazione della crisi

Capo III

Concordato preventivo

Sezione V

Omologazione del concordato preventivo

Proposta n. 71 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 118	
Esecuzione del concordato	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-5. (Invariati)	1.-5. (Invariati)
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza . Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.	6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.
7.-8. (Invariati)	7.-8. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La riduzione “soggettiva” dell’operatività del meccanismo sostitutivo in esame ai soli voti della *maggioranza*, chiaramente ispirata alle soluzioni accolte dagli ordinamenti spagnolo e francese, solleva una serie di perplessità: di là dalla difficoltà di individuare, in concreto, il socio e, soprattutto, i soci di maggioranza, come pure la maggioranza alla quale si intenda fare riferimento, a non essere chiara è la stessa ragione di discriminare, a tal fini, e in questo ambito, tra maggioranza e minoranza.

Una distinzione siffatta ha senso quando si tratta di dare rilevanza a profili *individuali*, come quelli della *imputazione della responsabilità*, che il sistema spagnolo mostra non soltanto di circoscrivere a chi, disponendo di un numero di voti a tal fine sufficiente, ha impedito irragionevolmente l’adozione di determinate deliberazioni, ma di graduare in funzione del contributo di ciascun socio alla formazione della maggioranza: e, rispettivamente, dell’*individuazione delle partecipazioni sociali oggetto di cessione forzata*, che il sistema francese limita a quelle detenute dal socio di maggioranza o comunque sufficienti ad impedire la modificazione del capitale. La medesima distinzione risulta, invece, del tutto priva di significato qualora la si riferisca ad un meccanismo nel quale, trattandosi soltanto di garantire la possibilità di modificare la struttura organizzativa della società in esecuzione della proposta approvata ed omologata, a venire in considerazione è un fenomeno, quello della deliberazione, non soltanto *collettivo*, ma retto dal *principio di maggioranza*.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Proposta n. 72 (dott. Lorenzo Benedetti)

Art. 164	
Pagamenti di crediti non scaduti e postergati	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.	3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, <u>oppure da questi ultimi a favore di chi esercita attività di direzione e coordinamento.</u>

Breve illustrazione della proposta

L'art. 292, comma 1, c.c.i.i. contempla oggi la postergazione anche dei finanziamenti ascendenti (dalle eterodirette alla capogruppo). Ne consegue che a tale novità va raccordata anche la previsione dell'inefficacia di cui all'art. 164, comma 3, c.c.i.i. – che attualmente comprende nel proprio ambito applicativo solo i finanziamenti discendenti e quelli c.d. *cross-stream* – poiché l'inefficacia del rimborso è lo strumento per attribuire efficacia concreta, effettività, alla postergazione.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Proposta n. 73 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 166	
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: <i>a)-c)</i> (Invariati) <i>d)</i> gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; <i>e)-g)</i> (Invariati)	3. Non sono soggetti all'azione revocatoria: <i>a)-c)</i> (Invariati) <i>d)</i> gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria; <i>e)-g)</i> (Invariati)
4. (Invariato)	4. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta si ritiene necessaria in quanto con l'attuale formulazione della norma verrebbe implicitamente – e del tutto ingiustamente – posto in capo ai creditori l'onere di provare che non erano a

conoscenza del comportamento doloso e/o colposo dell'attestatore o del debitore ovvero di entrambi. Si tratta, per di più, di una prova non agevole in quanto attinente alla sfera volitivo-psicologica dei predetti soggetti (difficilmente percepibile dall'esterno) di talché si potrebbe persino giungere al paradosso per cui i creditori, dopo aver accettato stralci e/o riscadenziamenti delle proprie creditorie, debbano anche restituire i pagamenti ottenuti, fermo restando il principio di carattere generale "*fraus omnia corrumpit*".

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo IV

Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I

Disposizioni generali

Proposta n. 74 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 213	
Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.	3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio ed il loro possibile esito . Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.
4. (Invariato)	4. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

La modifica proposta al presente comma si ritiene necessaria per ripristinare l'obbligo in capo al curatore, già previsto dall'art. 104 *ter* della Legge Fallimentare, di compiere una valutazione di convenienza sull'esperimento delle azioni giudiziali, giacché le stesse sottraggono risorse – spesso anche significative – alla massa dei creditori.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo V

Liquidazione giudiziale

Capo X

Esdebitazione

Sezione II

Esdebitazione del sovraindebitato

Proposta n. 75 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 283	
Debitore incapiente	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1.-2. (Invariati)	1.-2. (Invariati)
3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.	3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi due anni; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.
2.-3. (Invariati)	2.-3. (Invariati)

Breve illustrazione della proposta

La modificazione è consequenziale a quella proposta sub art. 39, cui si rinvia.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Proposta n. 76 (dott. Lorenzo Bendetti)

Art. 288	
Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.</p>	<p>1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.</p>

Breve illustrazione della proposta

In primo luogo, la norma ammette che le procedure da coordinare si svolgano di fronte a tribunali differenti. Ma sembra trascurare del tutto la necessità che la cooperazione si realizzi, in primo luogo, fra gli stessi – come invece si prevede in altre discipline relative alla crisi del gruppo – posto che appare davvero difficile poter ricondurre le corti fra gli “organi di gestione delle diverse procedure” al quale fa riferimento, quali destinatari dei doveri di cooperazione, la disposizione in esame. Si v. gli artt. 122 e 123 che attribuiscono al giudice poteri non certo qualificabili di “gestione della procedura”. Si consideri, peraltro, che la cooperazione fra corti diverse in caso di crisi del gruppo è prevista nel reg. UE sulle insolvenze transfrontaliere, nella *legislative guide* dell’Uncitral, nell’*Insolvenzordnung*.

L’espressione utilizzata attualmente dall’art. 288 c.c.i.i. e di cui si propone la modifica (: “organi di gestione”), infine, è appropriata rispetto al curatore, ma non lo è affatto per il commissario nel concordato, al quale non pertengono affatto compiti gestori, come afferma, con opinione consolidata, la giurisprudenza teorica e pratica, che ha avuto modo di soffermarsi sulla diversa connotazione funzionale del curatore e del

commissario, analizzando il rinvio dell'art. 165, comma 2, l.fall. agli artt. 36, 37, 38, 39 l.fall. relativi al curatore nel fallimento.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

Capo IV

Norme comuni

Proposta n. 77 (dott. Lorenzo Bendetti)

Art. 292	
Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>	<p>1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi <u>o di altre società sottoposte alla medesima attività di direzione e coordinamento</u> sulla base di rapporti di finanziamento contratti <u>in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile</u>, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.</p>
<p>2. (Invariato)</p>	<p>2. (Invariato)</p>

Breve illustrazione della proposta

La disciplina "speciale" della postergazione infragruppo fondata su presupposti differenti da quelli di cui all'art. 2467 c.c. a cui rinvia l'art. 2497 *quinquies* c.c. – che certamente rimane ferma anche a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, come testimoniato dal suo stesso richiamo in altre norme del medesimo (: v. art. 102, comma 1) – pone problemi ricostruttivi e di coordinamento con la disciplina sostanziale della postergazione di difficile soluzione. Ripristinando il collegamento della postergazione

infragruppo alla previsione di cui all'art. 2467, comma 2, c.c. si coordinerebbe la previsione concorsuale in esame con la disciplina civilistica della postergazione, elidendo i problemi a cui si è accennato.

Necessaria appare essere anche l'introduzione entro l'ambito applicativo dell'art. 291 c.c.i. dei crediti fra società sorelle, che allo stato non rientrano nella fattispecie della norma (mentre rientrano in quella dell'art. 2497 *quinquies*).

Il richiamo ai presupposti della postergazione civilistica *ex art.* 2467, comma 2, c.c. anche nell'art. 292 comporterebbe anche i) di eliminare il rischio di un'impugnazione della norma per eccesso di delega, posto che l'art. 3, comma 1, lett. f), l. 155/2017 li richiama espressamente; ii) consentire un'applicazione più piano ai finanziamenti infragruppo dell'art. 102 (a cui rinvia l'art. 292, comma 2, c.c.i.i.), il cui richiamo crea invece problemi applicativi a fronte dell'attuale formulazione dell'art. 292, comma 1, c.c.i.i., giacché l'art. 102 c.c.i. richiama, invece, l'art. 2497 *quinquies* c.c.

.

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza,

norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I

Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Proposta n. 78 (prof. Alberto De Pra e avv. Luca Faustini)

Art. 352	
Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
<p>1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i>, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.</p>	<p>1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere <i>a)</i> <i>b)</i> <u>e c)</u>, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.</p>

Breve illustrazione della proposta

La proposta di integrazione del comma 1 trae origine dalla necessità di uniformare la disciplina relativa alla composizione del collegio di esperti dell'OCRI – nella fase transitoria - in quanto all'articolo 17, co. 1, è previsto che “il referente procede senza indugio (...) *alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo di cui all'art. 356*” ed invece all'art. 352, com'è attualmente formulato, non viene considerato l'esperto di cui all'art. 17, co. 1, lett, c), che dovrebbe anch'esso essere iscritto all'albo di cui all'art. 356.

Tale modifica sembra altresì necessaria per uniformare il testo del Codice alle previsioni della legge delega, che all'art. 4 (“*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*”), co. 1, lett. b) prevede espressamente un “*collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di*

cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) [ossia, l'albo di cui all'art. 356 del Codice], dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria".

Parte Prima

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Titolo X

Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza,
norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I

Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

Proposta n. 79 (prof. Stefano A. Cerrato)

Art. 353	
Istituzione di un osservatorio permanente	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.	1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza degli strumenti e delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II.
2. (Invariato)	2. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Il sintagma “misure di allerta” ricorre una sola volta nel codice della crisi, nell’art. 15, comma 6, e sembra ragionevole intenderlo come “intervenuta segnalazione da parte dei creditori qualificati”, posto che il predetto comma 6 prevede che venga istituito “un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta”. Il tenore della disposizione esclude che l’elenco sia riferito solo a coloro che sono già sotto procedura di composizione della crisi, considerato che il comma 6 prosegue prevedendo che da tale elenco debbano risultare “anche” le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza (e quindi è ragionevole pensare che nell’elenco possano esservi debitori che questa domanda ancora non l’hanno presentata).

Alla luce di questo, la previsione nell'art. 353 della creazione di un osservatorio permanente sull'efficienza delle "misure di allerta" pare limitativa: sembra invece preferibile che l'osservatorio estenda il proprio raggio di azione a tutti gli "strumenti" di allerta, al cui interno, ai sensi dell'art. 12, si collocano sicuramente anche le "misure" di allerta, ma che possono continuare a essere menzionate autonomamente come da proposta sopra formulata.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 80 (dott. Massimo Boidi)

Art. 379	
Nomina degli organi di controllo	
Testo d.lgs. 14/2019 (modificato da l. 55/2019)	Emendamento proposto
<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."</p>	<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il primo, secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: "L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, e fatto salvo quanto previsto al quarto comma, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.</p> <p>La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.</p> <p>Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. <u>Qualora la società debba redigere il bilancio in forma ordinaria, l'organo di controllo è nominato in conformità all'art. 2397 e si applica l'art. 2409-bis</u>".</p>

2. (Inviariato)	2. (Inviariato)
3. (Inviariato)	3. (Inviariato)
4. (Inviariato)	4. (Inviariato)

Breve illustrazione della proposta

Come noto, il controllo degli adeguati assetti costituisce un punto fondamentale del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”, ponendo a carico degli organi amministrativi e di controllo tutta una serie di adempimenti, che ovviamente crescono in maniera proporzionale alle dimensioni della società.

E’ altrettanto noto che negli ultimi anni la s.r.l. abbia costituito la forma maggiormente utilizzata, soprattutto per le ampie facoltà concesse dal legislatore in sede statutaria, così da consentire una flessibilità gestionale interna, che è stata sicuramente apprezzata dagli operatori economici.

Nel 2012 l’art. 2477 è stato modificato (dal d.l. 5/2012) consentendo che la funzione di controllo sia affidata a un organo interno oppure ad un revisore esterno. La modifica apportata all’art. 2477 appare il frutto di un errore concettuale, essendosi confusa la predetta flessibilità gestionale interna con la responsabilità limitata dei soci verso l’esterno, che è invece assolutamente identica e simmetrica con quella degli azionisti della s.p.a.

Né si può condividere la considerazione che la sola s.p.a. sia società aperta mentre la s.r.l. sia chiusa ed a ristretta base partecipativa, tenuto conto che hanno adottato questo modello anche società di grandi dimensioni e/o con situazioni che vedono sia soci di maggioranza che di minoranza.

Non appare quindi coerente con il rinnovato contesto normativo portato dal nuovo secondo comma dell’art. 2086, nonché in relazione ai nuovi e più responsabili compiti in capo all’organo di controllo, l’attuale struttura dell’art. 2477 che non solo prevede “di default” un organo di controllo legale monocratico, ma addirittura permette anche a società di grandi dimensioni di nominare il solo revisore legale (o una società di revisione), il cui controllo non può che essere solo di tipo contabile, oltretutto senza obbligo di partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo e dell’assemblea, non essendo organo interno.

Si suggerisce di consentire la nomina di un organo monocratico per le s.r.l. di minori dimensioni, imponendo la forma plurisoggettiva in quelle di maggiori dimensioni, identificabili con il criterio della redazione del bilancio in forma ordinaria. A ciò non osta la mera considerazione del “costo” dell’organo plurisoggettivo, visto che – per la sua esiguità questo non può certamente alterare gli equilibri economico-patrimoniali delle società interessate; è comunque un onere controbilanciato dai compiti e dalle responsabilità che il “sistema Paese” oggi affida all’organo di controllo, che per questo motivo necessita di professionalità adeguate, e che non possono e non devono gravare sulle spalle di un solo soggetto.

Sarebbe altresì auspicabile che in tema di revisione legale si tornasse ad una formulazione più simile a quella prevista per le società per azioni, prevedendo per norma di legge che la funzione di revisione legale possa essere attribuita all’organo di controllo alle stesse condizioni previste per la società per azioni dall’art. 2409 bis cod. civ.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 81 (prof.ssa Maria Di Sarli)

Art. 379	
Nomina degli organi di controllo	
Testo d.lgs. 14/2019 (modificato da l. 55/2019)	Emendamento proposto
<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."</p>	<p>1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:</p> <p>a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;</p> <p>b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;</p> <p><u>b-bis) fa ricorso al capitale di rischio attraverso portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali di cui all'art. 1, comma 5-novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</u></p> <p>c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.</p> <p>L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti."</p>
2. (Invariato)	2. (Invariato)
3. (Invariato)	3. (Invariato)
4. (Invariato)	4. (Invariato)

Breve illustrazione della proposta

Si propone di estendere ulteriormente i casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore per ricomprendervi le società a responsabilità limitata che abbiano fatto ricorso al *crowdfunding* per la raccolta di capitali.

Con riferimento a tali società, quando esse presentano dimensioni inferiori a quelle previste dall'art. 2435-*bis*, c.c. ovvero dall'art. 2435-*ter*, c.c., esiste già un problema di trasparenza, dal momento che possono redigere il bilancio, rispettivamente, in forma abbreviata o "iper-abbreviata". In entrambi i casi, le semplificazioni constano della possibilità di non allegare al bilancio la relazione sulla gestione degli amministratori, nel secondo caso è addirittura possibile omettere anche la redazione della nota integrativa. In mancanza delle informazioni contenute in questi documenti appare difficile per i fruitori del bilancio ripercorrere e valutare la correttezza delle assunzioni di base e delle procedure valutative che hanno condotto ai valori rappresentati in bilancio, circostanza che dunque sembra suscettibile di incidere negativamente anche sul diritto di impugnazione dello stesso *ex art. 2434-bis*, c.c.

Alla luce di questo quadro, pare opportuno che i soci finanziatori delle s.r.l. "aperte" e più in generale il mercato possano fare affidamento su un sistema di controllo obbligatorio del bilancio, capace di offrire garanzie sull'attendibilità del suo contenuto. Peraltro, la mancata effettuazione di tali controlli si tradurrebbe in una ulteriore privazione di trasparenza perché ai bilanci non verrebbero acclusi, oltre i documenti già menzionati, anche la relazione dell'organo di controllo e/o il giudizio del revisore legale.

In proposito si ricorda che le PMI innovative sono già soggette, in virtù dell'art. 4, lett. *b*) d.l. 3/2015 *b*) alla "certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili", tra l'altro ancorché non abbiano fatto ricorso al *crowdfunding*.

Parte Seconda

Modifiche al codice civile

Proposta n. 82 (prof. Maurizio Irrera)

Art. 380	
Cause di scioglimento delle società di capitali	
Testo d.lgs. 14/2019	Emendamento proposto
1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.”.	1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) sono aggiunti i seguenti: «7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata; 8) per la perdita della continuità aziendale. ”.
1-bis. (Inesistente)	<u>1-bis. L'articolo 2545 duodecies, del codice civile è sostituito dal seguente: “La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.”.</u>

Breve illustrazione della proposta

La proposta trae le mosse dall'osservazione che, con il nuovo Codice della Crisi d'Impresa, il principio della continuità aziendale esce definitivamente dal mero piano della disciplina di bilancio, dove sino ad oggi era rimasto confinato (cfr. art. 2423 *bis*, 1° comma, n. 1 Cod. civ.; IAS 1, §§ 25-26; OIC 11, §§ 21-23; ISA Italia 570), divenendo il punto di riferimento centrale nella gestione dell'impresa, negli obblighi conseguenti all'eventuale crisi e, da ultimo, nella responsabilità degli organi sociali. L'obbligo degli assetti adeguati – come è noto – è posto “anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale”; nel contempo - sempre l'art. 2086, 2° comma, Cod. civ. – pone a carico dell'imprenditore “l'obbligo di attivarsi senza indugio per l'adozione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e per il recupero della continuità aziendale”. Non si è previsto, peraltro, quale sia la conseguenza della mancata adozione delle iniziative di cui il Codice della Crisi impone l'assunzione in caso di perdita della continuità aziendale e per il recupero della medesima.

Sul punto, prima della promulgazione del Codice della Crisi, si sono formate due tesi contrapposte: secondo quella maggioritaria, la perdita oggettiva, assoluta ed irreversibile della continuità aziendale costituirebbe motivo di scioglimento della società per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale, ex art. 2484, 1° comma, n. 2), Cod. civ. (richiamato dall'art. 2545 *duodecies*, Cod. civ. per le cooperative); per altra e minoritaria tesi, la perdita di continuità, potendo essere reversibile, non sarebbe causa di scioglimento, ma

al più la sua omessa rilevazione da parte degli amministratori potrebbe costituire presupposto per la proposizione della denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 Cod. civ.

Considerato che nel nuovo Codice della Crisi la perdita della continuità aziendale implica l'obbligo di adottare le iniziative *ivi* disciplinate ai fini del superamento dello stato di crisi e del recupero della continuità, vi è da ritenere che la mancata assunzione di tali iniziative, rendendo definitivamente irreversibile la perdita di continuità, non possa che condurre allo scioglimento della società. Si propone, dunque, di risolvere l'attuale contrasto nel solco dell'orientamento maggioritario, identificando una causa di scioglimento *ad hoc* consistente proprio nella perdita assoluta ed irreversibile di continuità aziendale.

Parallelamente, peraltro, al fine di evitare che l'avverarsi della causa di scioglimento possa essere intesa come preclusiva dell'accesso agli strumenti disciplinati dal Codice della Crisi, si rende altresì necessario modificare il Codice della crisi in modo da chiarire che in caso di ricorso ad una procedura di composizione della crisi, venga sospesa la causa di scioglimento per perdita della continuità aziendale. Ed è in tale prospettiva che si è proposto di modificare gli artt. 20, 64 e 89 del Codice della Crisi, aggiungendo la neo-introdotta causa di scioglimento per perdita di continuità aziendale fra quelle cause di scioglimento che vengono, appunto, sospese in caso di ricorso ad una procedura di composizione della crisi.